



Tribunale di Roma

- Prima sezione civile -

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

Nella causa NRG 61501 del 2015 promossa da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zofrea;

ricorrente

Contro

Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Roma,

resistente contumace

e con l'intervento del P.M.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorrente, cittadino ucraino proveniente dalla città di Ivano Frankivs'k, ha impugnato il provvedimento della Commissione territoriale di Roma in data 16.4.2015 (notificato il 23.2.2015) con cui era stata negata qualsiasi forma di protezione internazionale o umanitaria. Con ricorso depositato in data 30.9.2015 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, della sussistenza di esigenze di protezione internazionale e, in via subordinata, il riconoscimento della protezione umanitaria.

All'udienza del 12/07/2016 il Sig. [REDACTED] ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.

Di seguito la causa è stata trattenuta a decisione con termine per note e produzioni documentali di giorni 60;

Il Sig. [REDACTED] Yuriy ha sostenuto di essere un cittadino ucraino proveniente dalla città di Ivano Frankivs'k che nell'anno 2007, a causa della forte crisi politica esplosa nella sua nazione, e in ragione di gravi condizioni di salute, ha fatto ingresso sul territorio nazionale; il ricorrente, originario dell'Ucraina, è stato costretto a fuggire dal proprio Paese di origine a causa del fondato timore per la propria incolumità dovuto alla forte instabilità politica ed economica del Paese. Durante l'audizione personale tenutasi innanzi alla Commissione territoriale il ricorrente ha rappresentato, l'impossibilità di rientrare in Ucraina a causa della difficile condizione politica ed economica persistente da anni nel Paese. Secondo la prospettazione del ricorrente, nel 2007, anno in cui egli ha fatto ingresso in Italia, in Ucraina si sono ravvisati i primi sintomi di quella che oggi è diventata una vera e propria guerra civile che ha interessato, numerose città tra cui Ivano Frankivs'k, luogo di origine dell'odierno ricorrente. Il Sig. [REDACTED] ha espresso la volontà di non voler fare ritorno nel proprio Paese di origine a causa della guerra ancora oggi in essere. La sua particolare condizione, questa Difesa rammenta che il ricorrente proviene da Ivano Francis'k, ha come inevitabile conseguenza che qualora il Sig. [REDACTED] dovesse fare rientro in Ucraina sarebbe sicuramente costretto ad imbracciare le armi prendendo parte in modo attivo al conflitto; il suo eventuale rifiuto porterebbe come unica conseguenza l'arresto del ricorrente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12.7.2016: *"confermo quanto dichiarato dinanzi alla Commissione e voglio aggiungere che io non posso tornare in Ucraina perché lì c'è la guerra. Dove sto io prendono i ragazzi e li costringono a combattere. Io non voglio sparare alla gente. Vengo da Ivano Frankivsk. In Italia lavoro in una ditta disposta a regolarizzarmi dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno. Se io mi rifiuto di combattere lì, mi chiudono in galera. Se io torno in Ucraina, mi prendono subito all'aeroporto. In Ucraina c'è la guerra e prendono a combattere gente fino a 60 anni senza*



interessarsi alla salute. Io ho problemi di salute Io non posso tornare in Ucraina. Con i miei problemi di salute lì non potrei essere curato e morirei?").

Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. La materia è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE), nonché, nell'ordinamento nazionale, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, poi modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, in attuazione della direttiva 2011/95/UE. Ai sensi dell'art. 2 lett. a) d. lgs. n. 251/2007, la "protezione internazionale" comprende sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, di cui alle successive lettere f) e h). Il quadro della protezione internazionale è, poi, completato dalla c.d. protezione umanitaria, disciplinata da normativa esclusivamente nazionale e precisamente dall'art. 5 co. 6° d. lgs. n. 286/1998. L'art. 2 lett. e) d.lgs. n. 251/2007 definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10"*. Nel caso in esame la vicenda raccontata dal ricorrente non è riconducibile alla disciplina riportata, considerando che lo stesso è collocabile nell'ambito di una vicenda prettamente familiare e di povertà. Passando alla domanda di protezione sussidiaria, va ricordato che l'art. 2 lett. f) d. lgs. n. 251/2007 definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il *"cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*. La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14, ai cui sensi *"sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*. Al fine di delineare l'ambito di applicazione della protezione sussidiaria, deve premettersi che *"i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave"* (considerando n. 26 Direttiva 2004/83/CE e considerando n. 35 Direttiva 2011/95/UE. Tuttavia, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *"l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"* (C.G.U.E. 17 febbraio 2009, causa C-465/07 Meki Elgafaji - Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie; sentenza 30 gennaio 2014, causa C-285/12 Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides). Secondo le indicazioni contenute nelle citate pronunce, rifugio politico e protezione sussidiaria si distinguono dunque essenzialmente per il differente grado di personalizzazione del rischio (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22111: ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una



Il giudice

